

**DETERMINAZIONE DELLE ATTRIBUZIONI DEGLI ODONTOIATRI ADDETTI AI PRESIDI  
E SERVIZI DELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI**

Decreto 24 settembre 1987 n. 481  
(G.U.24 settembre 1987 n. 278)

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 24 luglio 1985, n. 409, concernente l'istituzione della professione sanitaria di odontoiatra e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunità europee;

Visto l'art. 21 di detta legge, che prevede che con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi a norma dell'art. 63 ultimo comma del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, sono stabilite le attribuzioni degli odontoiatri addetti ai presidi, servizi ed uffici delle unità sanitarie locali;

Visto il proprio decreto in pari data che inserisce nell'allegato 1 al D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, al ruolo sanitario, la tabella A-bis - Profilo professionale: odontoiatri, con le seguenti posizioni funzionali:

- 1) dirigente di servizio odontoiatrico o primario odontoiatria;
- 2) coadiutore di servizio odontoiatrico o aiuto corresponsabile odontoiatra;
- 3) assistente odontoiatra.

Sentito il parere delle regioni;

Sentito il parere dell'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia;

Sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale;

Sentito il Consiglio sanitario nazionale;

**DECRETA:**

Le attribuzioni degli odontoiatri addetti ai presidi, servizi ed uffici delle unità sanitarie locali sono determinate come segue.

L'odontoiatra appartenente alla posizione funzionale iniziale svolge funzioni di supporto e funzioni di studio, di didattica e di ricerca, nonché attività finalizzate alla sua formazione, all'interno dell'area di servizio alla quale è stato assegnato, secondo le direttive degli odontoiatri appartenenti alle posizioni funzionali superiori. Ha la responsabilità per le attività professionali a lui direttamente affidate e per le istruzioni di direttive impartite nonché per i risultati conseguiti.

La sua attività è soggetta a controllo e gode di autonomia vincolata alle direttive ricevute.

L'odontoiatra appartenente alla posizione funzionale intermedia svolge funzioni autonome nell'area dei servizi a lui affidata, relativamente ad attività e prestazioni odontoiatriche, nonché ad attività di studio, di didattica, di ricerca e di partecipazione dipartimentale, anche sotto il profilo della diagnosi e cura, nel rispetto della necessità del lavoro di gruppo e sulla base delle direttive ricevute dall'odontoiatra appartenente alla posizione apicale.

L'odontoiatra appartenente alla posizione apicale svolge attività e prestazioni odontoiatriche, attività di studio, di didattica e di ricerca, di programmazione e di direzione dell'unità operativa o dipartimentale, servizio multizonale o ufficio complesso affidatogli. A tal fine cura la preparazione dei piani di lavoro e la loro attuazione ed esercita funzioni di indirizzo e verifica sulle prestazioni di diagnosi e cura, nel rispetto dell'autonomia professionale operativa del personale dell'unità assegnatogli, impartendo all'uopo istruzioni e direttive ed esercitando la verifica inerente all'attuazione di esse.

Le attività svolte dall'odontoiatra della posizione apicale sono soggetti esclusivamente a controlli intesi ad accertare la rispondenza di provvedimenti adottati alle leggi ed ai regolamenti; egli redige, altresì una relazione annuale sull'attività svolta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.